

**ENERGIA: Impianto fotovoltaico - A.U. rilasciata preso atto del parere negativo espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) - Impugnazione - Dimezzamento termini - Applicabilità - Provvedimento finale comunicato ad indirizzo di posta elettronica non corrispondente a quello della Sovrintendenza, ma a quello del Segretariato regionale del Lazio del Ministero dei beni culturali - Ufficio appartenente alla stessa amministrazione.**

**Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5567**

1 “[...] le controversie in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili [...] si applica il dimezzamento dei termini di cui all’art. 119 comma 1 lettera f) c.p.a., che disciplina i ricorsi contro “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”. È infatti ben noto che ai sensi dell’art. 12 comma 1 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387, “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza è poi il presupposto per l’espropriazione dei terreni necessari a realizzare l’opera, qualora non siano già nella disponibilità del soggetto autorizzato, ai sensi degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327. Ne consegue che, nel momento in cui, nel caso concreto, per realizzare le opere si richieda non solo il titolo abilitativo, ma anche l’attivazione di un procedimento espropriativo, appunto perché il progetto riguarda un bene immobile altrui, trova applicazione il sopra riportato art. 119, comma 1, lettera f) [...]”.

2. “[...] l’indirizzo al quale era stato comunicato il provvedimento finale era il medesimo già utilizzato per convocare la conferenza di servizi senza che il Ministero sollevasse contestazione alcuna [...] Questa circostanza - unitamente al fatto che, come correttamente sottolineato dal Giudice di I grado, gli uffici coinvolti appartengono tutti alla medesima amministrazione ministeriale - porta a concludere che la comunicazione del provvedimento stesso nei termini descritti fosse del tutto idonea a costituire la conoscenza e quindi a far decorrere il termine per proporre ricorso giurisdizionale.

Per vero, il Segretariato regionale del Lazio del Ministero dei beni culturali è un’articolazione periferica dello stesso Ministero, che, pur distinto dalla Sovrintendenza territorialmente competente, è comunque un ufficio organicamente appartenente alla stessa Amministrazione ricorrente che, come tale, avrebbe dovuto provvedere a far conoscere il contenuto del provvedimento agli uffici competenti a decidere l’eventuale impugnazione giurisdizionale.

*Del resto, l'eventuale opposizione al Consiglio dei Ministri non compete alla Sovrintendenza, ma al Ministro, a dimostrazione del fatto che la Sovrintendenza non riveste carattere di necessario interlocutore procedimentale-processuale in vicende quali quella di specie [...]”.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Limes Renewable Energy S.r.l. e della Limes 10 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. L'appellata interveniente in I grado Limes Renewable Energy S.r.l. già Limes Italia è una società attiva, come dice la sua ragione sociale, nel settore delle energie rinnovabili, la quale, tramite una propria società veicolo denominata Limes 10 S.r.l., ha ottenuto dalla Regione Lazio il provvedimento autorizzatorio unico 15 ottobre 2020 di cui in epigrafe, per realizzare e mettere in esercizio un impianto fotovoltaico a terra situato in località Riserva del Comune di Tessennano, impianto che nella sua versione definitiva è previsto debba estendersi su una superficie di 26,88 ettari per una potenza di 18.395 MW (doc. 1 in I grado Regione e doc. 2 in I grado appellante, provvedimento citato).

2. Come risulta a lettura, il provvedimento in questione è stato rilasciato preso atto del parere negativo espresso dall'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ora Ministero della cultura, e per esso dalla Direzione generale archeologia - soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Area metropolitana di Roma e provincia di Viterbo ed Etruria meridionale (doc. 1 in I grado Regione, cit. p.7).

3. Di conseguenza, il Ministero lo ha impugnato con il ricorso di I grado.

4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso del Ministero irricevibile in quanto tardivamente proposto. In motivazione, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato comunicato al Ministero ricorrente a mezzo posta elettronica certificata del 20 ottobre 2020, e quindi che il termine per la notificazione del ricorso fosse scaduto il 21 dicembre 2020, a fronte di un ricorso notificato solo il 4 gennaio 2021. In fatto, ha infatti ritenuto idonea a far decorrere il termine di impugnazione la consegna di un messaggio di posta elettronica certificata contenente la determinazione impugnata recante il numero 11.968 del 19 ottobre 2020 e consegnato

il 20 ottobre 2020 all'indirizzo "*mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it*" (doc ti 2 e 3 in I grado Regione), corrispondente al Segretariato generale del Lazio del Ministero dei beni culturali.

4.1. Il T.a.r. ha ritenuto irrilevante che l'indirizzo di posta elettronica citato non corrispondesse a quello della Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, ma appunto a quello del Segretariato regionale del Lazio del Ministero dei beni culturali, osservando che il Segretariato regionale, pur distinto dalla Sovrintendenza territorialmente competente, è un ufficio appartenente alla stessa amministrazione ricorrente che, quindi, avrebbe dovuto provvedere a far conoscere il contenuto del provvedimento alla Sovrintendenza. Se ciò in fatto non è avvenuto, ad avviso del T.a.r. si tratterebbe di una vicenda interna all'amministrazione, non rilevante nei rapporti esterni.

5. Contro questa sentenza, ha proposto impugnazione il Ministero, con appello che contiene un'unica complessa censura, riconducibile secondo logica ai tre motivi che seguono, di critica alla decisione di irricevibilità e di riproposizione dei motivi dedotti in I grado.

5.1. Con il primo di essi, corrispondente alla prima parte della censura a p. 33 dell'atto, contesta così come si è detto la decisione di irricevibilità, e sostiene che la comunicazione di cui *supra* sarebbe inidonea a costituire una conoscenza del provvedimento atta a far decorrere il relativo termine di impugnazione.

5.2. Con il secondo motivo, corrispondente alla seconda parte della stessa censura, sempre a p. 33 dell'atto, deduce violazione dell'art. 14 *quinquies* della l. 7 agosto 1990 n.241, nel senso che la presunta irregolare comunicazione di cui si è detto avrebbe vulnerato il suo diritto di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

5.3. Con il terzo motivo, corrispondente alla residua parte della censura, deduce infine eccesso di potere per errato apprezzamento dei fatti. A suo avviso, il provvedimento autorizzatorio avrebbe compiuto un'istruttoria insufficiente, accontentandosi del dato formale per cui i terreni interessati non sono vincolati, e non avrebbe in particolare considerato il comprovato interesse archeologico del suolo e il cumulo dell'impianto in questione con altro limitrofo; irrilevante sarebbe poi, a fronte della necessità di tutelare il sito, il dato per cui gli impianti in questione non sono urbanisticamente incompatibili con una zonizzazione agricola e il dato ulteriore per cui l'impianto in questione sarebbe significativo per raggiungere la quota prevista in Regione di produzione elettrica da energie rinnovabili.

6. Hanno resistito la Regione, con memoria 30 gennaio 2022, e la contro-interessata, con atto 24 gennaio e memoria 30 gennaio 2022.

7. La controinteressata in particolare ha eccepito che l'appello, notificato il giorno 14 gennaio 2022 contro una sentenza di I grado notificata il 16 novembre 2021 per far decorrere il termine breve, sarebbe a sua volta tardivo, perché soggetto al dimezzamento dei termini ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.

8. Sempre la controinteressata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché il Ministero ai sensi dell'art. 30 del d.l. 31 maggio 2021 n.77 avrebbe titolo a partecipare ai procedimenti del tipo per cui è causa solo se fossero interessate aree vincolate o con esse confinanti, il che non è nella specie.

9. Nel merito, sia la Regione che la società chiedono che l'appello sia respinto, osservando che l'indirizzo di posta elettronica del Segretariato di cui si è detto era stato utilizzato senza contestazioni per tutte le comunicazioni relative al procedimento (cfr. doc. 4 in I grado Ministero, convocazione conferenza di servizi).

10. Alla camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2022, le parti si sono accordate per riunire al merito la domanda cautelare.

11. Con memoria 21 marzo 2022 per il Ministero e con memorie 31 marzo 2022 per le società appellate, le parti hanno ribadito le rispettive difese.

12. Alla pubblica udienza del giorno 21 aprile 2021, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione; la mancata partecipazione dell'appellante a tale udienza vale implicita rinuncia a coltivare l'istanza cautelare, su cui, del resto, la parte non aveva più insistito.

13. L'appello va dichiarato irricevibile perché tardivo, accogliendo la relativa eccezione preliminare proposta dalla contro-interessata appellata.

13.1. In termini generali, questa Sezione ha già affermato che le controversie in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili, come quello per cui è causa, si applica il dimezzamento dei termini di cui all'art. 119 comma 1 lettera f) c.p.a., che disciplina i ricorsi contro "*i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità*". È infatti ben noto che ai sensi dell'art. 12 comma 1 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387, "*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*". La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza è poi il presupposto per l'espropriazione dei terreni necessari a realizzare l'opera, qualora non siano già nella disponibilità del soggetto autorizzato, ai sensi degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327. Ne consegue che, nel momento in cui, nel caso concreto, per realizzare le opere si richieda

non solo il titolo abilitativo, ma anche l'attivazione di un procedimento espropriativo, appunto perché il progetto riguarda un bene immobile altrui, trova applicazione il sopra riportato art. 119, comma 1, lettera f): per tutte, le sentenze C.d.S. sez. IV 15 febbraio 2021 n.1377 e con argomenti di maggior dettaglio sez. IV 28 marzo 2022 n.2243.

13.2. Applicando i principi appena delineati al caso di specie, va evidenziato come il procedimento espropriativo sia stato effettivamente attivato, come risulta evidente sia dagli avvisi inerenti, prodotti come doc. ti B e C dalla controinteressata appellata, che evidentemente lo ha promosso per realizzare l'impianto di suo interesse, sia, a ben vedere, dalla documentazione già agli atti del giudizio di I grado depositata dall'amministrazione ricorrente. Ci si riferisce infatti al provvedimento autorizzatorio unico impugnato (doc. 2 in I grado ricorrente, cit. a p. 5 in fine), che nell'elencare gli elaborati tecnici che ne formano parte integrante cita espressamente il piano particellare di esproprio con la cartografia di dettaglio, a confermare che le espropriazioni erano previste fin dall'origine come necessarie al progetto. Di conseguenza, l'art. 119 comma 1 lettera f) è applicabile, e non è stato rispettato, perché l'appello è stato notificato come si è detto sopra il giorno 14 gennaio 2022 contro una sentenza di I grado notificata il 16 novembre 2021, e quindi oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine breve abbreviato per effetto del rito speciale.

14. Va comunque aggiunto, per completezza, che anche la decisione di irricevibilità dell'originario ricorso pronunciata dal Giudice di I grado risulta corretta.

14.1. Va infatti notato che l'indirizzo al quale era stato comunicato il provvedimento finale era il medesimo già utilizzato per convocare la conferenza di servizi senza che il Ministero sollevasse contestazione alcuna (cfr. doc. 1 in I grado ricorrente, cit.). Questa circostanza - unitamente al fatto che, come correttamente sottolineato dal Giudice di I grado, gli uffici coinvolti appartengono tutti alla medesima amministrazione ministeriale - porta a concludere che la comunicazione del provvedimento stesso nei termini descritti fosse del tutto idonea a costituirne la conoscenza e quindi a far decorrere il termine per proporre ricorso giurisdizionale.

14.2. Per vero, il Segretariato regionale del Lazio del Ministero dei beni culturali è un'articolazione periferica dello stesso Ministero, che, pur distinto dalla Soprintendenza territorialmente competente, è comunque un ufficio organicamente appartenente alla stessa Amministrazione ricorrente che, come tale, avrebbe dovuto provvedere a far conoscere il contenuto del provvedimento agli uffici competenti a decidere l'eventuale impugnazione giurisdizionale.

14.3. Del resto, l'eventuale opposizione al Consiglio dei Ministri non compete alla Soprintendenza, ma al Ministro, a dimostrazione del fatto che la Soprintendenza non riveste carattere di necessario interlocutore procedimentale-processuale in vicende quali quella di specie.

15. La natura di rito della presente decisione costituisce giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 447/2022), lo dichiara irricevibile.

Compensa per intero fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Francesco Gambato Spisani**

**IL PRESIDENTE**

**Luca Lamberti**

**IL SEGRETARIO**